

Golden Power: entra in vigore la procedura di "prenotifica"

La prenotifica offrirà alle imprese la possibilità di ricevere una valutazione preliminare da parte del Governo circa l'applicabilità della Normativa Golden Power ad una determinata operazione in 30 giorni (ma rimangono alcuni punti aperti)

Il 24 settembre 2022 entrerà in vigore il d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133 (il "**DPCM 133/2022**") che, fra le altre cose, abroga il precedente d.P.C.M. del 6 agosto 2014 sulla disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.

Fra le novità di maggior rilievo introdotte dal DPCM 133/2022 si segnala la definizione di una procedura di prenotifica, la cui introduzione era già stata anticipata nel D.L. 15 marzo 2012, n. 21 (come successivamente modificato e, insieme ai relativi decreti attuativi, la "Normativa Golden Power") per ovviare al considerevole aumento del numero di notifiche inviate al Governo negli ultimi anni (passate da sole 8 nel 2014 a ben 496 nel corso del 2021).

La prenotifica consentirà di avviare interlocuzioni preliminari con il Governo italiano chiedendo una prima valutazione circa l'applicabilità della Normativa Golden Power ad una specifica operazione.

Fra i tratti salienti della procedura di prenotifica, si illustra quanto segue:

 L'investitore/azienda interessato/a può anticipare il giudizio del Governo trasmettendo a quest'ultimo una prenotifica consistente in un'informativa sulla/e prospettata/e operazione/i rilevante/i ai sensi della Normativa Golden Power, fornendo documenti ed informazioni equivalenti a quelli



previsti per la formale notifica "in quanto disponibili". Pertanto, sarà possibile effettuare una prenotifica anche nel caso in cui tali informazioni siano ancora incomplete: non è però specificato dal DPCM 133/2022 quale sia il livello minimo di informazioni sufficienti a tali fini.

- Entro 30 giorni dalla predetta informativa il Governo può comunicare all'impresa se l'operazione rientra o meno nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power: decorso tale termine senza riscontro, l'impresa è tenuta ad effettuare una formale notifica. Pertanto, in caso di mancata risposta del Governo nei termini, la prenotifica ha l'effetto di obbligare l'impresa ad effettuare una formale notifica.
- Chiarito quanto sopra, la risposta del Governo (ove fornita) all'impresa interessata entro i predetti 30 giorni dalla prenotifica, può avere i seguenti esiti:
 - I'operazione non rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power e quindi non occorre effettuare una formale notifica; oppure
 - II. l'operazione rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power e quindi occorre effettuare una formale notifica; oppure
 - III. l'operazione rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power, ma il Governo ritiene manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

- Conseguentemente, considerate le incertezze sulle tempistiche e sugli esiti della procedura di prenotifica, le imprese saranno chiamate a valutare in concreto l'opportunità di trasmettere un'informativa anticipata, anche in considerazione del fatto che oltre ai tempi richiesti per l'informativa anticipata potrebbe essere necessario attendere quelli di una procedura di notifica formale.
- Da notare inoltre che, anche nel caso in cui il Governo comunichi nei termini sopra indicati (i) che l'operazione non rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power o (ii) che l'operazione rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, entro tre giorni dalla riunione del "Gruppo di coordinamento" - costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto, fra le altre cose, dai responsabili degli uffici dei Ministeri che contribuiscono allo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali - ciascuna delle amministrazioni componenti lo stesso può comunque richiedere che l'impresa trasmetta formale notifica. La stessa richiesta può pervenire da ciascuna delle parti del procedimento entro tre giorni dal riscontro ricevuto dal Governo.
- In aggiunta a quanto sopra, si segnala inoltre che il Governo può prevedere raccomandazioni per l'impresa anche in fase di prenotifica nei casi in cui (i) l'operazione rientri nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power o (ii) l'operazione rientri nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power, ma il Governo ritenga

manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Bisognerà attendere ulteriori delucidazioni e, più in generale, indicazioni della prassi operativa per valutare i concreti vantaggi della procedura di prenotifica, la cui incisività appare oggi piuttosto incerta. Inoltre, si auspica la pubblicazione di modulistica aggiornata da parte del Governo al fine di agevolare le imprese notificanti nella raccolta di informazioni e documentazione rilevante.

CONTATTI

International Trade & National Security Team lcaitns@lcalex.it

Andrea Carreri andrea.carreri@lcalex.it

